



**CITTA' DI CASTROVILLARI**  
- Cosenza -

**COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE - N. 20**

Oggetto: Tributo sui servizi indivisibili (TASI) . Determinazione delle aliquote e delle detrazioni per l'anno 2017.

L'anno **Duemiladiciassette** addì **tredici** del mese di **Aprile**, alle ore **10.10**, -in continuazione- nella sala delle adunanze consiliari di Palazzo di Città del Comune suddetto, in sessione **ordinaria**, in **seduta pubblica**, di **prima convocazione**, che è stata partecipata ai Sigg. Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale sotto la Presidenza del **Dott. Piero Francesco Vico**.

Assiste il Segretario Generale **Dr. Angelo Pellegrino**.

All'appello risultano:

N.	CONSIGLIERI	Pres	Ass	N.	CONSIGLIERI	Pres	Ass
1	Domenico Lo Polito -Sindaco-	SI		10	Gaetano La Falce	SI	
2	Nicola Di Gerio	SI		11	Carmine Lo Prete	SI	
3	Girolamo Rubini	SI		12	Giuseppe Santagada	SI	
4	Piero Francesco Vico	SI		13	Ferdinando Laghi	SI	
5	Era Rocco	SI		14	Onofrio Massarotti	SI	
6	Peppino Pignataro		SI	15	Maria Antonietta Guaragna	SI	
7	Giuseppe Oliva	SI		16	Serafina Astorino		SI
8	Serena Carrozzino	SI		17	Francesco Battaglia		SI
9	Vincenzo Dario D'Atri	SI					

**PRESENTI N. 14**

**ASSENTI N. 3**

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Ritenuta** la necessità che sull'argomento indicato in oggetto siano formalmente assunte le seguenti determinazioni;

**Letta ed esaminata** la proposta di deliberazione che si riporta integralmente, previa istruttoria effettuata dal Settore competente;

### *PROPOSTA DI DELIBERAZIONE*

#### **Dipartimento Amministrativo Finanziario**

Proponente Dott.ssa Beatrice Napolitano -Dirigente-

#### *CONTENUTO PROPOSTA*

##### **Premesso che:**

- la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante <<Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)>> ai commi da 639, modificato dall'art. 1, comma 14, legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016), a 704 dell'art. 1, ha istituito e disciplinato l'imposta unica comunale (IUC) che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- la IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- l'art. 1, comma 675, della legge n. 147 del 2013 prevede che la base imponibile per la TASI «è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214»;
- l'art. 1, comma 676, della legge n. 147 del 2013 stabilisce che <<L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento»;
- ai sensi del comma 677 della norma citata il Comune può determinare le aliquote IMU e TASI rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle stesse per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31.12.2013, fissata al 10,60 per mille;
- l'art. 1, comma 678, della legge n. 147 del 2013 stabilisce che «Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del presente articolo» (1 per mille). Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento;
- l'art. 1, comma 702, della legge n. 147 del 2013 stabilisce che «resta ferma l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446», secondo cui il Comune

può disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi;

- l'art. 1, comma 3, del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, modificato dalla legge di conversione 2 maggio 2014, n. 68, stabilisce che «*Sono esenti dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Sono altresì esenti i rifugi alpini non custoditi, i punti d'appoggio e i bivacchi. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7 comma 1, lettere b), c), d), e) f), ed i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; ai fini dell'applicazione della lettera i) resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni»;*

Visto che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) all'art. 1, comma 14, ha disposto con decorrenza 1° gennaio 2016, l'esclusione della TASI delle abitazioni principali, in particolare al comma 14, punti a) e b), prevede:

“14 All'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147:

a) al comma 639, le parole: *< a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile >* sono sostituite dalle seguenti: *< a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 >*;

b) il comma 669 è sostituito dal seguente:

*< il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13, comma 2 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, e A/9 >*;

**Richiamato** l'art.1, comma 26, della legge n. 208 del 28.12.2015 (legge di stabilità 2016) come modificato per il 2017 dall'art. 1 comma 42 della Legge 232 dell'11.12.2016 (legge di stabilità 2017) che ha previsto, al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2017 venga sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuite alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe per l'anno 2015, fatte eccezione delle tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);

**Considerato** che con la deliberazione del Consiglio Comunale n.27 del 27.4.2016 sono state determinate le seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione della TASI per l'anno 2016:

- **aliquota pari allo 0,00 per mille**, per gli immobili adibiti ad abitazioni principali classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9 e relative pertinenze;
- **aliquota pari allo 0,00 per mille** per tutti gli altri immobili.

**Ritenuto**, pertanto, di dover confermare per l'anno 2017 la medesima aliquota TASI deliberata per l'anno 2016, per le fattispecie diverse dalle abitazioni principali, in particolare confermando un'aliquota pari a “zero” per tutte le fattispecie soggette, secondo la normativa vigente, alla TASI;

**Ritenuto**, quindi, non necessario procedere all'individuazione dei costi indivisibili da coprire (anche in quota parte) attraverso il gettito TASI 2017, tenuto conto delle mancanze di entrate derivanti da detto tributo;

**Visto** il D.L. n. 244/2016 pubblicato nella G.U. n 304 del 30.12.2016 che ha differito il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione nei Comuni al 31.3.2017;

**Considerato che:**

- nell'esercizio della predetta potestà regolamentare, con deliberazione del Commissario Straordinario, assunta con i poteri del Consiglio Comunale, n. 3 del 29/07/2014, è stato approvato il Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC), comprendente al capitolo I la disciplina generale della IUC, al capitolo II la disciplina relativa alla componente IMU, al capitolo III la disciplina relativa alla componente TASI e al capitolo IV la disciplina relativa alla componente TARI;
- il presente provvedimento dovrà essere inviato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, secondo le modalità e i termini previsti dal comma 688 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 nel testo sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. b), del decreto-legge 6 marzo 2014, n.16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, e successivamente modificato dal comma 12-quater dell'art. 4 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, aggiunto dalla legge di conversione 23 giugno 2014, n. 89 (invio in via telematica mediante inserimento del testo della deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale).

**Visto** l'art. 52 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n.446;

**Visto** il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

**Visto** il d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23;

**Visto** il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni e integrazioni;

**Visti** i commi da 639, modificato dall'art. 1, comma 14, legge n. 208/2015, a 704 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modifiche ed integrazioni;

**Vista** la legge 27 luglio 2000, n. 212 e successive modificazioni, recante <<*Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente*>>;

**Visto** l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (*«Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*), nonché il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dal comma 8 dell'art. 27 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (*«Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1º gennaio dell'anno di riferimento»*);

**Visto** il comma 8, lett. g), dell'art. 243-bis del d.lgs. n. 267/2000, inserito dall'art. 3, comma 1, lett. r), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

**Accertato** che, ai sensi del comma 1 dell'art. 49 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, sulla presente deliberazione, di cui ai modelli allegati:

- si esprime parere favorevole di regolarità tecnica, attestate la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

- si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile come da allegato modello ai sensi del decreto legislativo n. 267/2000;

**Visto** l'articolo 5 comma 11 del D.L. 30 dicembre 2016, n.244, convertito in Legge 27 febbraio 2017, n.19 (G.U. 28 febbraio 2017 n.49) che differisce i termini di approvazione del Bilancio 2017 degli Enti Locali al 31/03/2017;

**Visto** lo Statuto comunale;

**Visto** il Regolamento di contabilità;

**Visto** il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, e successive modificazioni;

*Si propone al Consiglio Comunale di deliberare, per quanto esposto in narrativa,  
che qui si intende integralmente riportato:*

1. **di determinare**, per l'anno 2017, le seguenti aliquote per l'applicazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI), fatta eccezione per le esclusioni disposte dall'art. 1, comma 14, Legge 28.12.2015, n. 208 (abitazioni principali e immobili ad esse assimilati) confermando per le fattispecie soggette le medesime aliquote già previste per le annualità 2015:
  - **aliquota pari allo 0,00 per mille**, per gli immobili adibiti ad abitazioni principali classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9 e relative pertinenze;
  - **aliquota pari allo 0,00 per mille** per tutti gli altri immobili.
2. **di dare atto** che per tutte le fattispecie di imponibili, così come previsto dal comma 669 dell'art. 1 della legge n. 147 del 27.12.2013, così come modificato dalla legge 208/2015, per le quali è stata azzerata l'aliquota TASI, non sono previsti adempimenti in capo ai soggetti passivi;
3. **di dare atto** che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina della TASI si rimanda al Regolamento IUC approvato con deliberazione del Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio Comunale, n. 3 del 29/07/2014;
4. **di inviare** la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, secondo le modalità e i termini previsti dal comma 688 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013, nel testo sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. b), del decreto-legge 6 marzo 2014, n.16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, e successivamente modificato dal comma 12-quater dell'art. 4 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, aggiunto dalla legge di conversione 23 giugno 2014, n. 89 (invio in via telematica mediante inserimento del testo della deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale);
5. **di precisare**, per quanto non specificamente ed espressamente previsto nel Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC), componente TASI si rinvia alle norme legislative inerenti alla IUC, di cui all'art. 1, commi da 639, modificato dall'art. 1, comma 14, legge n. 208/2015, a 704 della legge n. 147 del 2013, e successive modifiche ed integrazioni, alla disciplina per l'applicazione dell'IMU, come stabilito dall'art. 1, comma 703, della medesima L. n. 147 del 2013, alla legge 27 luglio 2000, n. 212 («Statuto dei diritti del contribuente»), oltre ad intendersi recepite ed integralmente acquisite nel regolamento tutte le successive modifiche ed integrazioni della normativa regolante la specifica materia;

6. **di demandare** al Responsabile del Servizio ICI/IMU/TASI ogni conseguente e consequenziale adempimento;
7. **di disporre** che il presente atto venga pubblicato nell'Albo pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e successive modificazioni;
8. **di disporre**, altresì, che copia del presente atto sia trasmesso, a cura dell'Ufficio di Segreteria Generale, anche mediante procedura informatica, per quanto di competenza al Dirigente del Dipartimento Amministrativo Finanziario, al Responsabile del Servizio ICI/IMU/TASI e al Responsabile Servizio Programmazione e Bilancio.

Il Dirigente del Dipartimento  
Amministrativo Finanziario  
F.to Dott.ssa Beatrice Napolitano

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Ritenuto** che il proposto atto deliberativo sopperisce, in modo adeguato alle circostanze prospettate, alla necessità di provvedere sull'argomento in oggetto;

**Sentita** la relazione dell'Assessore alle Finanze, **Maria Silella**, dell'Assessore all'Ambiente, Energia e Pianificazione Tecnologica, **Pasquale Pace** e dell'Assessore ai Lavori Pubblici e Pianificazione, **Aldo Visciglia**;

**Uditi** gli interventi e le dichiarazioni di voto dei Signori Consiglieri comunali **Massarotti -Insieme per Castrovilli-, Santagada -Castruvilli Solidale- D'Atri -Progressisti per Castrovilli-, Di Gerio -Partito Democratico-, Lo Prete -Nuovi Percorsi-, Laghi -Solidarietà e Partecipazione-, Guaragna -Castruvilli Città Viva-, Carrozzino -Città Futura-, La Falce -Democratici per Castrovilli-**;

**Dato atto** che sia la relazione degli Assessori, che gli interventi e le dichiarazioni di voto dei signori Consiglieri comunali sopra descritti sono tutti meglio sinteticamente riportati nel precedente verbale n.14, data odierna, nonché registrati su supporto magnetico che viene acquisito agli atti della Segreteria Generale.

Con il seguente risultato proclamato dal **Presidente Vico**:

Presenti **n.14**

Votanti: **n.13**

Favorevoli **n.10**

Contrari **n.3 (Laghi, Santagada e Guaragna)**

Astenuti **n.1 (Massarotti)**

## DELIBERA

1. **di determinare**, per l'anno 2017, le seguenti aliquote per l'applicazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI), fatta eccezione per le esclusioni disposte dall'art. 1, comma 14, Legge 28.12.2015, n. 208 (abitazioni principali e immobili ad esse assimilati) confermando per le fattispecie soggette le medesime aliquote già previste per le annualità 2015:

- aliquota pari allo 0,00 per mille, per gli immobili adibiti ad abitazioni principali classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9 e relative pertinenze;

- aliquota pari allo 0,00 per mille per tutti gli altri immobili.

2. **di dare atto** che per tutte le fattispecie di imponibili, così come previsto dal comma 669 dell'art. 1 della legge n. 147 del 27.12.2013, così come modificato dalla legge 208/2015, per le quali è stata azzerata l'aliquota TASI, non sono previsti adempimenti in capo ai soggetti passivi;
3. **di dare atto** che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina della TASI si rimanda al Regolamento IUC approvato con deliberazione del Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio Comunale, n. 3 del 29/07/2014;
4. **di inviare** la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, secondo le modalità e i termini previsti -dal comma 688 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013, nel testo sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. b), del decreto-legge 6 marzo 2014, n.16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, e successivamente modificato dal comma 12-quater dell'art. 4 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, aggiunto dalla legge di conversione 23 giugno 2014, n. 89 (invio in via telematica mediante inserimento del testo della deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale);
5. **di precisare**, per quanto non specificamente ed espressamente previsto nel Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC), componente TASI si rinvia alle norme legislative inerenti alla IUC, di cui all'art. 1, commi da 639, modificato dall'art. 1, comma 14, legge n. 208/2015, a 704 della legge n. 147 del 2013, e successive modifiche ed integrazioni, alla disciplina per l'applicazione dell'IMU, come stabilito dall'art. 1, comma 703, della medesima L. n. 147 del 2013, alla legge 27 luglio 2000, n. 212 («Statuto dei diritti del contribuente»), oltre ad intendersi recepite ed integralmente acquisite nel regolamento tutte le successive modifiche ed integrazioni della normativa regolante la specifica materia;
6. **di demandare** al Responsabile del Servizio ICI/IMU/TASI ogni conseguente e consequenziale adempimento;
7. **di disporre** che il presente atto venga pubblicato nell'Albo pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e successive modificazioni;
8. **di disporre**, altresì, che copia del presente atto sia trasmesso, a cura dell'Ufficio di Segreteria Generale, anche mediante procedura informatica, per quanto di competenza al Dirigente del Dipartimento Amministrativo Finanziario, al Responsabile del Servizio ICI/IMU/TASI e al Responsabile Servizio Programmazione e Bilancio.

**Successivamente**, attesa l'urgenza a provvedere, con voti **favorevoli 10, astenuti 4** (*Santagada, Laghi, Guaragna e Massarotti*), dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del comma 4 dell'articolo 134 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Il Segretario Generale  
F.to Angelo Pellegrino

Il Presidente  
F.to Piero Francesco Vico

ALLEGATO Delibera di Giunta/Consiglio Comunale N. 20 del 13-5-2017



CITTA' DI CASTROVILLARI  
- Cosenza -

**PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA-CONTABILE**

*(di competenza del Dirigente/Responsabile del Dipartimento/Settore proponente)*

PARERE ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147bis, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.

*Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere:*

- FAVOREVOLE di regolarità tecnica-contabile, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.-*
- NON FAVOREVOLE per la motivazione indicata con nota ID\_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, che si allega.-*

Addì 3-3-2017

Il Responsabile del Procedimento

Caterina De Salvo

**Il Dirigente Dipartimento  
Amministrativo Finanziario**  
Il Dirigente del Dipartimento  
Amministrativo Finanziario  
**Dott.ssa Beatrice Napolitano**  
*Signatura*



CITTA' DI CASTROVILLARI  
- Cosenza -

**PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE**

*(di competenza del Dirigente/Responsabile del Settore proponente)*

**PARERE** ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147bis, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, parere:

**FAVOREVOLE** di regolarità contabile.

**NON FAVOREVOLE** per la motivazione indicata con nota ID \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, che si allega.

Addì 06.03.2017

Il Responsabile Servizio/Procedimento

Il Responsabile del Procedimento  
RAG. Domenico Dionesio

Domenico Dionesio

Il Dirigente/Responsabile Settore

**Il Dirigente Dipartimento  
Amministrativo Finanziario  
Dott.ssa Beatrice Napolitano**

Beatrice Napolitano

## **AFFISSIONE E COMUNICAZIONI**

La presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio on-line di questo Comune il ..... **18 APR. 2017** .., ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n.69 e successive modificazioni e integrazioni, nonché del vigente regolamento comunale, e vi resterà per 15 giorni consecutivi (comma 1, articolo 124, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

- Ne è stata data comunicazione di avvenuto deposito presso la Segreteria Generale ai Consiglieri Comunali, con nota in data **18 APR. 2017** .., ai sensi del comma 2, dell'articolo 24 del vigente regolamento per la funzione deliberante del Consiglio comunale.

F.to l'addetto alla pubblicazione

*Il Messo Comunale  
Giuseppe Bartella*

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Addì **18 APR. 2017**

IL SEGRETARIO GENERALE  
- Angelo Pellegrino -



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Angelo Pellegrino".